

N. 00521/2007 REG.ORD.

N. 00634/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 634 del 2007, proposto da: xxxxx e xxxxx, in proprio ed in qualità di genitori del minore sig. xxxxx, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Cinzia Bruschi, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, alla Piazza Martelli, n.12;

contro

il COMUNE di OSIMO (AN), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, presso il quale risulta elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla lettera n. 25718 del 13.7.2007, con cui il Dirigente dei Servizi Amministrativi del Sociale del Comune di Osimo ha comunicato l'avvenuto riconoscimento in favore del minore sig. xxxxx, disabile, del diritto a beneficiare del servizio di assistenza domiciliare domestica per n. 18 ore settimanali, con obbligo di compartecipazione alla relativa spesa nell'ammontare di Euro 16,45 per ogni ora di prestazione assistenziale, salva la possibilità di limitare ulteriormente o di escludere del tutto tale onere di compartecipazione alla spesa, previa documentazione del reddito familiare da valutare ai fini ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente);

- del regolamento approvato dal Consiglio comunale di Osimo con delibera n. 37 del 25.2.2000 che disciplina il servizio di assistenza domiciliare, nella parte in cui prevede che per il calcolo dell'Indicatore di Situazione Economica equivalente – ISEE – relativamente al minore ricorrente, si deve prendere in considerazione il reddito dell'intero nucleo familiare del medesimo, anziché quello del solo soggetto portatore di handicap beneficiario del servizio di assistenza domiciliare domestica;

- del provvedimento di cui alla lettera del Comune di Osimo datata 13 luglio 2007 Prot. n.25718 sottoscritta dal Dirigente del Dipartimento degli Affari Generali dei Servizi Amministrativi e del

Sociale – Settore Servizi Sociali dott.ssa Lucia Magi, e dell'allegato Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 478 del 10 settembre 2007 di reiezione della domanda di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2007, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumes boni juris, poiché, ad avviso del Collegio, la disposizione normativa di cui all'art.3, comma 2/ter del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modific., risulta di immediata applicazione, e, quindi, per la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E. -, nel caso del ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dal Comune intimato nei provvedimenti impugnati, occorre fare riferimento alla situazione economica del solo soggetto svantaggiato beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, con esclusione del reddito degli altri componenti del suo nucleo familiare;

Ritenuto pertanto, attesa la contemporanea sussistenza dei presupposti e dei pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all'art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205, potersi accogliere la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla prevista considerazione del reddito dell'intero nucleo familiare del beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, per quanto riguarda la verifica dell'ISEE, ai fini della quantificazione dell'ammontare dell'onere di compartecipazione alle spese dello stesso servizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2007, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO